



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Saverio Ruperto... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 28/10/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione.

Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 11/03/11, il ricorrente, titolare di una carta di debito a valere su un conto corrente intrattenuto con l'intermediario, ha chiesto la condanna alla restituzione dell'importo di € 500,00 - già oggetto di reclamo in data 31/12/10 e negativamente riscontrato - corrispondente ad un prelievo tentato senza esito il giorno 20/11/10, dalle ore 18,10 alle ore 18,17 ca., presso una postazione ATM dell'intermediario stesso, cui ha fatto seguito l'addebito del relativo ammontare sul suo conto corrente, pur non essendovi stata - a detta del ricorrente - la materiale erogazione del contante.

Con controdeduzioni in data 8/04/10, l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, per difetto di *petitum*, in ragione della genericità della sua formulazione; in subordine, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, rilevando, sulla scorta della documentazione dallo stesso allegata, che dal giornale di fondo contenente la registrazione delle operazioni eseguite in quella



data dalla postazione ATM, pur essendo stata rilevata un'anomala durata (circa 7 minuti) dell'operazione oggetto di lite ed altre anomalie in successive operazioni, risultava regolarmente erogato il contante richiesto; inoltre, rilevava che dalla prima quadratura di cassa successiva al fatto, eseguita il 26/11/10, non risultavano eccedenze il cui importo potesse ricondursi all'operazione contestata, essendo emersa la sola eccedenza di € 100,00 relativa ad altra operazione di prelievo, già restituita all'avente diritto.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

Diritto

Si deve preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'intermediario in ragione della sua generica formulazione.

Come noto, per costante insegnamento giurisprudenziale, non essendo posti specifici requisiti in ordine alla formulazione del *petitum*, l'interpretazione dell'atto introduttivo del procedimento deve essere svolta con riguardo al suo contenuto sostanziale (v., tra le tante: Cass. 19331/07, 15802/05, 18068/04, 1167/03), ben potendo rilevare, a tal fine, anche lo scopo cui l'atto stesso è finalizzato (v. Cass. 17760/06, 8107/06).

Nella specie, alla luce di tale costante insegnamento giurisprudenziale, è indubbio che il ricorso sia volto ad ottenere il riaccredito dell'importo oggetto dell'operazione di cui sopra, chiari essendo in tal senso, sia pure nella genericità della relativa formulazione, il *petitum*, e la *causa petendi*.

Venendo al merito della controversia, deve anzitutto ribadirsi l'orientamento già ripetutamente espresso da questo Collegio, in applicazione del generale principio vigente in tema di obbligazioni contrattuali, di spettanza all'intermediario dell'onere probatorio circa l'esatto adempimento della prestazione dovuta quale fornitore del servizio *de quo* e dell'inidoneità delle scritture dallo stesso provenienti a costituire prova in suo favore nei confronti di soggetti non imprenditori (v. *ex plurimis*, dec. ABF 877 del 9/09/10, 923 del 10/09/10, 862 del 26/04/11).

In particolare, secondo la decisione da ultimo citata (n. 862 del 26/04/11) la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118, 1° co., disp. att. c.p.c.: "... in conformità con un orientamento costante di questo Collegio, le risultanze informatiche delle registrazioni effettuate da apparecchiature quali



bancomat o ATM sono assimilabili ai documenti e ai libri contabili dell'imprenditore, i quali, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., possono costituire prova a favore dell'imprenditore da cui provengono solo nei rapporti tra imprenditori, inerenti all'esercizio dell'impresa. Negli altri casi, le scritture contabili fanno prova solo contro l'imprenditore che le ha redatte".

Inoltre, anche quando può far prova in suo favore: " ... *la scrittura contabile rimane comunque soggetta, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta valutarne l'attendibilità e significatività in concreto, eventualmente in concorso con altre circostanze (Cass. 2 agosto 2004 n. 16513, che parla di "presunzione semplice" a favore dell'imprenditore; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1715; Cass. 3 aprile 1996, n. 3108; Cass. 23 gennaio 1995, n. 740; Coll. ABF-Roma decisione n. 877/10 del 9 settembre 2010)".*

Ed altrettanto è a dirsi in relazione al disposto dell'art. 2712 cod. civ., relativo alle riproduzioni ivi indicate, il cui disconoscimento, con conseguente ridotto valore probatorio delle stesse, non è soggetto alle forme di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (v. Cass. 9526 del 2010 e Cass. 8998 del 2001).

Ciò posto, dovendo apprezzare la rilevanza degli elementi probatori forniti dal giornale di fondo e dalla quadratura di cassa dell'ATM prodotti dall'intermediario, questo Collegio - nell'impossibilità di disporre di ulteriori elementi cognitivi mediante CTU stante la natura strettamente documentale del procedimento - nel caso di specie è orientato a ritenere il valore probatorio della quadratura di cassa idoneo a dimostrare l'infondatezza del ricorso.

La circostanza che il giornale di fondo dell'ATM evidenzia un'anomala durata dell'operazione oggetto di controversia ed altre anomalie riferibili a successive operazioni, costituisce infatti ragione idonea ad escludere che lo stesso possa dimostrare il regolare completamento del prelievo di cui si verte, nella parte in cui attesta l'avvenuta erogazione del contante alle ore 18,17; ma non sembra di rilevanza tale da porre nel nulla le risultanze del documento relativo alla quadratura di cassa - che a sua volta attesta l'inesistenza di eccedenze di contante riferibili a quella operazione - la cui relativa capacità probatoria non può disattendersi in questa sede anche in ragione dell'impossibilità tecnica per l'intermediario di dedurre prova orale a suo sostegno, come sarebbe invece necessario in sede di cognizione ordinaria.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Né sembra poter assumere rilievo, in senso contrario a quanto sopra ritenuto, il fatto che tale prima quadratura sia stata eseguita solo in data 26/11/10, sei giorni dopo l'operazione contestata, perché dovrebbe allora presumersi, per farne derivare l'accoglimento del ricorso, che in tale lasso temporale siano intervenute erogazioni di contanti in eccesso in favore di altri utilizzatori, di entità tali da annullare esattamente l'eccedenza di € 500,00 oggetto della domanda, il che appare tanto poco probabile da rendere utilizzabile il criterio dell'*id quod plerumque accidit* in senso contrario, ad ulteriore conforto della decisione assunta.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE